



## **Avviso Consob del 24 gennaio 2024**

### **Avviso in merito agli Orientamenti emanati dall'ESMA in materia di segnalazione delle operazioni in contratti derivati ai sensi del Regolamento UE n. 648/2012, come modificato dal [Regolamento UE n. 834/2019](#)**

Il 20 dicembre 2022, nell'ottica dell'implementazione delle disposizioni attuative del [Regolamento UE n. 648/2012 \(EMIR\)](#), come modificato dal [Regolamento UE n. 834/2019](#), ESMA ha pubblicato, a seguito di pubblica consultazione, gli orientamenti “*per le segnalazioni ai sensi del Regolamento EMIR*” (“*Orientamenti*”), che forniscono indicazioni operative sull'attuazione delle disposizioni di segnalazione, su procedure e *policy* dei *Trade Repository* e sulla trasparenza, raccolta e conservazione dei dati di cui agli articoli 9, 78 e 81 di EMIR e relative disposizioni attuative di cui ai [Regolamenti Delegati UE n. 1855/2022](#), [n. 1856/2022](#) e [n. 1858/2022](#) e al [Regolamento di Esecuzione UE n. 1860/2022](#).

Gli Orientamenti, emanati ai sensi dell'articolo 16 del [Regolamento UE n. 1095/2010](#) (c.d. “*Regolamento ESMA*”), sono stati pubblicati in tutte le lingue ufficiali dell'Unione sul sito *internet* dell'Autorità europea in data 23 ottobre 2023.

La Consob, secondo quanto stabilito dal paragrafo 3 del richiamato articolo 16 del Regolamento ESMA, ha comunicato all'Autorità europea la propria intenzione di conformarsi agli Orientamenti in parola.

Le controparti di contratti derivati sono tenute a rispettare gli indirizzi interpretativi resi dall'ESMA attraverso gli Orientamenti oggetto del presente avviso, applicabili, secondo quanto previsto dal paragrafo 3 degli stessi, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative sulla disciplina del Regolamento EMIR, ossia dal 29 aprile 2024.

In particolare, sulla base di quanto indicato negli Orientamenti, si coglie l'occasione per richiamare le controparti a “*utilizzare i dati normativi per i rispettivi processi interni di gestione del rischio e della compliance*” al fine di “*garantire la conformità all'obbligo di effettuare segnalazioni corrette, di segnalare in maniera coerente i dati e di ridurre gli oneri di segnalazione*”.

Si coglie, altresì, l'occasione per richiamare l'obbligo delle controparti di notificare la Consob circa omissioni e/o errori significativi nel *reporting* a norma dell'articolo 9 del [Regolamento di Esecuzione UE n. 1860/2022](#).

A tal proposito, si ricorda che, come indicato negli Orientamenti, le notifiche in parola devono pervenire per il tramite della modulistica predisposta dall'ESMA e allegata al presente Avviso, da compilarsi secondo le istruzioni in essa riportate.

Le notifiche alla Consob devono pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata [dme@pec.consob.it](mailto:dme@pec.consob.it), nonché all'indirizzo di posta elettronica ordinaria [post-trading@consob.it](mailto:post-trading@consob.it). I soggetti non residenti in Italia possono inviare la notifica al solo indirizzo di posta elettronica ordinaria [post-trading@consob.it](mailto:post-trading@consob.it).

Modulistica allegata

IL PRESIDENTE  
*Paolo Savona*